

**CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI occorrenti all'AZIENDA
OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD".**

1. Oggetto della fornitura e quantità

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di prodotti farmaceutici come descritti nell'allegato nella scheda fabbisogno occorrenti all'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord".

La fornitura è suddivisa in 62 lotti interi non frazionabili.

Per quanto attiene la descrizione delle caratteristiche dei prodotti farmaceutici e dei quantitativi da fornire si rinvia a quanto disposto nell'Allegato 1 Scheda Fabbisogno, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.

Le quantità e tipologie dei prodotti farmaceutici indicate si riferiscono al fabbisogno per 12 mesi.

La Stazione Appaltante, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle modalità previste dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nella surrichiamata disposizione.

Opzione d'acquisto ulteriori quantitativi

Ai sensi dell'art. 1331 del codice civile questa Azienda si riserva di aggiudicare ulteriori quantitativi pari al 40% del fabbisogno per ciascun lotto per ciascun anno contrattuale.

L'opzione di acquisto è subordinata:

- all'emergenza di ulteriori necessità;
- alla vigenza del contratto;
- alla verifica dell'assenza di convenzioni Consip o di fornitura aggiudicata dal soggetto aggregatore avente condizioni migliorative.

Resta inteso che nessuna pretesa potrà essere sollevata dal fornitore in caso di mancato esercizio dell'opzione.

Opzione di durata

E' prevista una opzione di durata di ulteriori massimi 18 mesi, esercitabile ogni 6 mesi (6 mesi + 6 mesi +6 mesi).

1.1 - Caratteristiche tecnico qualitative e confezionamento

I prodotti farmaceutici devono essere conformi alla normativa in vigore in ordine alle caratteristiche per l'immissione in commercio.

Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente; dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno.

Non potranno essere offerti e consegnati medicinali in confezioni ospedaliere non registrate AIC.

I prodotti consegnati dovranno essere forniti di fustella annullata. L'annullamento non dovrà comunque incidere sulla leggibilità del codice a barre.

La confezione esterna dovrà assicurare l'integrità del prodotto durante il trasporto e il packaging.

Si fa presente che il peso di ciascuna confezione esterna dovrà rispettare la normativa fissata in materia di sicurezza.

2. Sicurezza

La Stazione appaltante predispone, tenuto conto del disposto di cui all'art. 26, comma 3-ter, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il "documento di valutazione dei rischi standard da interferenze" (Allegato al presente Capitolato), recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

La singola Amministrazione provvederà ad integrare il documento di cui sopra, riferendolo ai rischi specifici da interferenza, eventualmente aggiuntivi e/o diversi da quelli già individuati, presenti nei luoghi ove verranno espletate le rispettive prestazioni.

Resta inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016.

3. Durata della fornitura

Con la stipula del contratto di cui al successivo paragrafo 4, il Fornitore si impegna a eseguire la prestazione affidata per n. 12 mesi oltre ad ulteriori massimi mesi 18 (rinnovabili ogni 6 mesi) per l'eventuale esercizio dell'opzione prevista all'art. 1 del presente documento, decorrenti dalla data della comunicazione di aggiudicazione definitiva efficace ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 o comunque dalla data di stesure del verbale di avvio.

Si evidenzia che trova applicazione l'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

4. Esecuzione del contratto e Consegne

Si evidenzia che in caso di particolare urgenza, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, può disporre, prima della stipula del contratto, anche nella forma della lettera commerciale, l'anticipata esecuzione dello stesso, in presenza dei presupposti di cui al comma 8 dello stesso art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Fornitore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni/prodotti oggetto del presente Capitolato. Nel corso dell'esecuzione, il Fornitore è tenuto a rispettare le idonee regole di diligenza e a garantire una particolare attenzione agli standard qualitativi derivanti dalle caratteristiche sanitarie ed ospedaliere della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dal D.M. 6/7/1999. Il Fornitore garantisce, altresì, che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, siano forniti nel rispetto della normativa in materia di:

- igiene sulla produzione e sul commercio;
- igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette;
- infortunistica e prevenzione degli incendi.

La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo e nel rispetto dei termini, delle modalità e dei luoghi ivi indicati.

Il Fornitore deve effettuare le consegne entro 7 giorni naturali consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine, a proprio rischio e con carico di spese di qualsiasi natura (in porto franco).

In situazioni di particolare necessità ed urgenza, da dichiararsi a cura della Stazione Appaltante, il Fornitore dovrà provvedere, sempre a proprio rischio e spese, alla consegna delle merci entro e non oltre 2 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della richiesta.

La Stazione Appaltante ha, tuttavia, la facoltà, da esercitarsi entro 24 ore dall'invio dell'ordine, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio dell'ordine medesimo. Trascorso tale termine, l'ordine diverrà irrevocabile.

I prodotti consegnati dovranno avere una validità residuale non inferiore ai 2/3 (due terzi) rispetto alla complessiva validità del farmaco.

In caso di rifiuto della fornitura, perché non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione, entro 3 giorni lavorativi, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità e nel rispetto della normativa ad evidenza pubblica, agli acquisti presso altre imprese con addebito al Fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'applicazione delle penali di cui al paragrafo "Inadempimenti e Penali" e l'eventuale risarcimento dei maggiori danni subiti.

Il Fornitore dovrà predisporre la propria struttura commerciale alla ricezione degli ordini sia via fax che per posta elettronica certificata.

5 – Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto

Ai fini della stipula di ciascun contratto, l'aggiudicatario del singolo lotto dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, una garanzia fideiussoria. L'importo della cauzione è ridotto ove l'aggiudicatario sia in possesso dei requisiti elencati all'art. 93, comma 7, del d. lgs. n. 50/2016. La mancata costituzione di detta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e la conseguente acquisizione della cauzione provvisoria relativa al/ai lotto/i oggetto di revoca.

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro, secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Contratto. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

6 – Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. La Stazione Appaltante opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalla stessa Stazione Appaltante solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara). Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento.

I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alla Stazione Appaltante.

Il Fornitore comunicherà tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge, salvo diverso accordo tra le parti.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente rispetto a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante da comunicarsi con lettera raccomandata a.r.

È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della Stazione Appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto

dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Stazione Appaltante di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo paragrafo 12 del presente Capitolato "Tracciabilità dei flussi finanziari".

7 - Cessione del Contratto e Subappalto

È fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 50/2016, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante. Il concorrente dovrà specificare in sede di offerta la parte della fornitura che intende eventualmente subappaltare. Il Fornitore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate.

Con il deposito del contratto di subappalto, il Fornitore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, e salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, l'Impresa si obbliga a trasmettere alla Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.

È fatto divieto al Fornitore di subappaltare in tutto o in parte le forniture senza il preventivo consenso scritto della Stazione Appaltante, pena l'immediata risoluzione del Contratto con

l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

8 - Controlli Qualitativi/Quantitativi

La presa in consegna dei beni forniti non costituisce l'accettazione definitiva della fornitura.

La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa della merce in sede di effettivo utilizzo.

I prodotti non conformi dovranno essere sostituiti entro 7 giorni solari dal ricevimento della segnalazione scritta da parte della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante metterà a disposizione, per il ritiro, la merce non conforme e/o consegnata in eccedenza e ne garantirà il deposito per complessivi 7 giorni solari. Qualora entro tale data il Fornitore non provveda al ritiro della merce in eccedenza e/o non conforme, dopo 10 giorni solari dalla medesima segnalazione la Stazione Appaltante potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta a mezzo fax o posta elettronica certificata. Tali prodotti potranno essere restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale.

Il Fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza e/o non conformi, concordando con la Stazione Appaltante le modalità del ritiro. Il Fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che gli stessi prodotti potrebbero subire durante il deposito, oltre 10 (*dieci*) giorni solari di deposito garantiti.

9 - Inadempimenti e penali

Il Fornitore è soggetto all'applicazione di penali in caso di:

- Ritardi nell'esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto medesimo;
- Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna.

Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari a 1 per mille del valore dell'ordine emesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel

caso in cui l'ordine sia stato solo parzialmente evaso, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo.

Nel caso di consegna di prodotto non conforme alle modalità indicate nel Contratto, sarà dovuta, per ogni singolo prodotto non conforme, una penale pari a 500 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati non conformi, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari a 1 per mille del valore dei prodotti risultati non conformi, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

È fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustificano ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico del Fornitore.

La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

10 – Risoluzione e recesso del Contratto

È facoltà della Stazione Appaltante di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal Contratto a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti di farmaci.

In particolare, la Stazione Appaltante potrà, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Fornitore, modificare nelle quantità od annullare la fornitura dei Farmaci qualora:

1. nel Prontuario terapeutico regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura;
2. sopravvenga la scadenza della tutela brevettuale del farmaco offerto e l'immissione in commercio di medicinali generici.

La Stazione Appaltante che si avvale, nell'ipotesi di cui al precedente punto 2, della facoltà di annullare la fornitura, procederà, anche ai sensi dell'Indagine conoscitiva dell'Autorità Nazionale

Anticorruzione avente ad oggetto le gare per la fornitura di farmaci all'esperienza di una nuova procedura acquisitiva, alla quale saranno invitati tutti gli operatori economici in possesso di AIC per la specifica molecola ed il prezzo al pubblico del nuovo medicinale generico sarà posto come base d'asta.

Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte della Stazione Appaltante contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

La Stazione Appaltante potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

La Stazione Appaltante, in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c.).

La Stazione Appaltante, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto, in tutto o in parte nei seguenti casi:

- nel caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal Contratto;
- in caso di cessione del Contratto o subappalto non autorizzati;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al successivo paragrafo "Tracciabilità dei flussi finanziari".

La risoluzione del Contratto non si estende alle prestazioni già eseguite.

La Stazione Appaltante, fermo restando quanto previsto nel presente paragrafo e nei casi di cui all'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che

hanno partecipato all'originaria procedura e sono stati inseriti nella relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta. Per quanto non previsto dal presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione e recesso del contratto.

11 - Domicilio del Fornitore e comunicazioni

Il Fornitore, all'atto della stipulazione del Contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale, al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti il Contratto medesimo.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate mediante una delle seguenti modalità:

- a) fax presso i rispettivi numeri telefonici indicati dalle parti nel Contratto;
- b) posta elettronica certificata;
- c) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato ed eventualmente nel Contratto, si conviene che, in ogni caso, la Stazione Appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. A tal fine, la Stazione Appaltante verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa Stazione Appaltante.

Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti venga assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare il conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

13 – Foro competente

Per tutte le controversie relative a rapporti tra il Fornitore e Stazione appaltante sarà competente esclusivamente il Foro di Pesaro.

Allegati

Allegato 1 Tabella elenco lotti

Numero	Sub-lotto	CIG	Codice ATC	Principio Attivo	Farmaceutica	Dosaggio	Unità di Misura	Via di somministrazione	Quantità	Base d'asta	Note
1			V08AA01	AMIDOTRIZOATO SODICO/MEGLUMINA AMIDOTRIZOATO	SOLUZIONE	100 ML (100 + 660 MG/M	FLACONE		253	6,83000	
2			V03AB24	ANTITOSSINA DIGITALICA	FLACONE	40 MG	FLACONE		10	114,55000	
3			L04AA37	BARICITINIB	COMPRESSE	4 MG	COMPRESSA		84	6,68000	
4			R03AK13	BECLOMETASONE/SALBUTAMOLO	AEROSOL	2 ML (0,4 + 0,8 MG/ML)	FLACONE		2180	0,33000	
5			N01BB01	BUPIVACAINA CLORIDRATO	FIALE	5 ML (2,5 MG/ML)	FIALA		840	0,32000	
6			N01BB01	BUPIVACAINA CLORIDRATO	SOLUZIONE IP	4 ML (5 MG/ML)	FIALA		2300	0,62000	
7			V03AF04	CALCIO LEVOFOLINATO	FIALE	25 MG	FIALA		6168	1,78000	
8			M03AC11	CISATRACURIO BESILATO	FIALE	5 ML (2 MG/ML)	FIALA		2000	5,40000	
9			L01XY01	CITARABINA/DAUNORUBICINA	FLACONE	44 MG + 100 MG	FLACONE		14	3.123,19000	
10			L01XE23	DABRAFENIB	CAPSULE	75 MG	CAPSULA		9840	24,35000	
11			H02AB02	DESAMETASONE	FIALE	1 ML (4 MG/ML)	FIALA		5700	0,28000	
12			H02AB02	DESAMETASONE	FIALE	2 ML (4 MG/ML)	FIALA		17643	0,37000	
13			H02AB02	DESAMETASONE	GOCCE	10 ML (2 MG/ML)	FLACONE		130	2,12000	
14			L04AX07	DIMETILFUMARATO	CAPSULE GAS	120 MG	CAPSULA		294	7,60900	
15			C05CX	ESCINA	FIALE	5 MG	FIALA		768	1,64192	
16			B05BA03	GLUCOSIO (DESTROSIO) MONOIDRATO	FLACONE	100 ML (50 MG/ML)	FLACONE		4750	0,30600	
17			V04CA02	GLUCOSIO (DESTROSIO) MONOIDRATO	SCIROPPO	150 ML (500 MG/ML)	FLACONE		400	5,12000	
18			J06BB04	IMMUNOGLOBULINA UMANA ANTIEPATITE B	FIALE	3 ML (180 U.I./ML)	FIALA		41	91,14000	
19			J06BB04	IMMUNOGLOBULINA UMANA ANTIEPATITE B USO ENDOVE	FLACONE	10 ML (500 U.I./ML)	FLACONE		30	124,50000	
20			J06BB04	IMMUNOGLOBULINA UMANA ANTIEPATITE B USO ENDOVE	FLACONE	50 ML (50 U.I./ML)	FLACONE		10	297,50000	
21			J06BB01	IMMUNOGLOBULINA UMANA RH0	FIALE	300 MCG	FIALA		318	27,18956	
22			A10AE04	INSULINA GLARGINE	PENNA	1,5 ML (300 U.I./ML)	PENNA		12	9,45000	
23			A10AE04	INSULINA GLARGINE	PENNA	3 ML (100 U.I./ML)	PENNA		989	8,00000	
24			L03AB13	INTERFERONE BETA 1A PEGILATO	PENNA	63 MCG + 94 MCG	PENNA		4	237,23000	
25			C07AG01	LABETALOLO CLORIDRATO	FIALE	5 MG/ML	FIALA		775	4,50000	
26			L03AA10	LENOGRASTIM	FIALE	263 MCG	FIALA		20	62,56049	
27			L02AE02	LEUPRORELINA	SIRINGA	3,75 MG	SIRINGA		18	81,02000	
28			N01BB10	LEVOBUPIVACAINA CLORIDRATO	FIALE	10 ML (2,5 MG/ML)	FIALA		200	0,56000	
29			N01BB02	LIDOCAINA	GEL	15 G (2,5%)	TUBO		3848	1,72000	
30			A06AD65	MACROGOL 4000/SODIO SOLFATO ANIDRO/SODIO BICARB	GRANULATO	17,5 G	BUSTA		11088	0,20000	
31			C01BB02	MEXILETINA CLORIDRATO	COMPRESSE	200 MG	COMPRESSA		2456	0,99000	
32			L04AA06	MICOFENOLATO MOFETILE	CAPSULE RIGI	250 MG	CAPSULA		3700	1,08201	
33			N05CM16	NIAPRAZINA	SOLUZIONE MU	600 MG	BUSTA/FLACONE		300	14,14000	
34			H01CB02	OCTREOTIDE ACETATO	FLACONE	10 MG	FLACONE		17	347,63302	
35			V08AD01	OLIO ETIODATO	FIALE	10 ML (480 MG/ML)	FIALA		20	249,80000	
36			L01CD01	PACLITAXEL	FIALE	100 ML (6 MG/ML)	FIALA		129	59,96533	
37			L01XE33	PALBOCICLIB	CAPSULE	125 MG	CAPSULA		5229	94,28574	
38			L01XE33	PALBOCICLIB	CAPSULE	75 MG	CAPSULA		2961	94,28563	
39			R05DA20	PENTETRAZOLO/DIIDROCODEINA RODANATO	GOCCE	10 ML (100 MG/ML + 20	FLACONE		398	4,82776	
40			L01AX02	PIPOBROMANO	COMPRESSE	25 MG	COMPRESSA		600	2,17000	
41			L04AX06	POMALIDOMIDE	CAPSULE	1 MG	CAPSULA		42	262,32238	
42			L04AX06	POMALIDOMIDE	CAPSULE	2 MG	CAPSULA		84	328,58000	
43			L04AX06	POMALIDOMIDE	CAPSULE	3 MG	CAPSULA		63	357,74571	

44		L01XE24	PONATINIB CLORIDRATO	COMPRESSE R	30 MG	COMPRESSA		90	119,33123	
45		N01AX10	PROPOFOL	FIALE	20 ML (10 MG/ML)	FIALA		5000	0,90000	
46		N01AX10	PROPOFOL	FIALE	50 ML (10 MG/ML)	FIALA		6000	1,90000	
47		N01AX10	PROPOFOL	FIALE	50 ML (20 MG/ML)	FIALA		10000	1,50000	
48		M03AC09	ROCURONIO BROMURO	FIALE	5 ML (10 MG/ML)	FIALA		8000	1,20000	
49		L01XE18	RUXOLITINIB	COMPRESSE	20 MG	COMPRESSA		2184	43,60937	
50		A10BH01	SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO	COMPRESSE	25 MG	COMPRESSA		56	33,75000	
51		B05BB01	SODIO BICARBONATO	FLACONE	100 ML (84 MG/ML)	FLACONE		2820	0,81734	
52		V07AB	SODIO CLORURO	FIALE	10 ML (9 MG/ML)	FIALA		26320	0,05734	
53		B05BB01	SODIO CLORURO	SACCA	1.000 ML (9 MG/ML)	SACCA		8280	0,65300	
54		B05BB01	SODIO CLORURO	SACCA	250 ML (9 MG/ML)	SACCA		2520	0,44000	
55		B05BB01	SODIO CLORURO	SACCA	5.000 ML (9 MG/ML)	SACCA		10042	3,17335	
56		B05BB01	SODIO CLORURO/POTASSIO CLORURO/CALCIO CLORURO	FLACONE	500 ML	FLACONE		300	0,41000	
57		B05BB01	SODIO CLORURO/POTASSIO CLORURO/MAGNESIO CLORURO	FLACONE	500 ML	FLACONE		490	1,10000	
58		B05BB02	SODIO CLORURO/POTASSIO CLORURO/MAGNESIO CLORURO	SOLUZIONE	2.000 ML	ML		348	1,39000	
59		B05BB01	SODIO CLORURO/SODIO ACETATO/SODIO GLUCONATO/PC	SOLUZIONE	500 ML	FLACONE		320	0,90000	
60		N01AH03	SUFENTANIL CITRATO	FIALE	1 ML (0,05 MG/ML)	FIALA		2315	0,94000	
61		H02AB08	TRIAMCINOLONE ACETONIDE	FIALE	1 ML (40 MG)	FIALA		2610	0,88333	
62		J01XA01	VANCOMICINA CLORIDRATO	FLACONE	500 MG	FLACONE		5860	0,92000	